



Codice di Condotta

per gli iscritti e i rappresentanti del Movimento

Marzo 2025

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ISCRITTI E I RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO NUOVA ERA

L'iscrizione al Movimento NUOVA ERA è aperta a tutti i membri del pubblico di età superiore ai 15 anni. I membri del Movimento provengono da contesti diversi in tutta l'ITALIA e questa diversità rafforza la comunità, il nostro paese e il nostro Movimento.

Il Movimento si aspetta dai suoi membri standard di comportamento di base, questi devono essere adottati in egual misura, da tutti i suoi membri, indipendentemente da chi siano o dalla posizione che ricoprono nel Movimento.

Come funziona questo Codice di condotta?

Il presente Codice di Condotta è composto da due parti.

- Parte 1 La Sezione 1 stabilisce gli standard minimi di comportamento che il Movimento si aspetta da tutti i suoi membri. Mentre la Parte 1 La Sezione 2 stabilisce gli standard minimi di comportamento che il Movimento si aspetta dai suoi rappresentanti. Dopo la Parte 1 ci sono alcune Note guida per spiegare la Parte 1 in modo più dettagliato.
- La Parte 2 stabilisce le procedure di reclamo.

Guida rapida alle procedure di reclamo del Movimento

Il Movimento dispone di tre procedure di reclamo, a seconda dell'oggetto del reclamo.

- I reclami riguardanti l'uso improprio dei social media sono disciplinati dalle Norme sui reclami sui social media.
- I reclami riguardanti le candidature e le agenzie dell'opposizione sono disciplinati dalle Norme sui reclami riguardanti le candidature e le agenzie dell'opposizione.
- Tutto il resto è disciplinato dal Regolamento della Sottocommissione Disciplinare.

PARTE 1 – STANDARD MINIMI DI COMPORTAMENTO

Parte 1. Sezione 1. La presente sezione si applica a tutti i membri del Movimento

Termini e condizioni generali

Ogni membro del Movimento è tenuto a rispettare i Termini e le Condizioni Generali di Adesione di volta in volta applicabili.

La Costituzione del Movimento

Ogni membro del Movimento:

- è vincolato dallo Statuto del Movimento.
- si impegna a sostenere e promuovere gli obiettivi e i valori del Movimento NUOVA ERA in Italia.
- non deve aver adottato o adotterà alcuna condotta che possa arrecare o possa arrecare discredito alla Parte.
- devono obbedire alle Regole di ogni Associazione o Federazione a cui appartengono.

Anti-discriminazione

Ogni membro del Movimento non deve discriminare, intimidire, molestare o vittimizzare nessun'altra persona a causa di età, disabilità, genere, matrimonio e unione civile, gravidanza e maternità, razza, religione o credo, sesso e orientamento sessuale.

Antibullismo e molestie

Nessun membro del Movimento deve molestare o molesterà nessuno per nessun motivo.

Tolleranza e rispetto degli altri individui

Il discorso politico può essere molto robusto e conflittuale. Le persone hanno il diritto di sostenere ed esprimere opinioni, punti di vista e prospettive con cui altri potrebbero essere fortemente in disaccordo.

Tuttavia, qualunque cosa possano pensare di tali opinioni, punti di vista e prospettive, ci si aspetta che i membri del Movimento nutrano un rispetto fondamentale comune e tollerino quegli individui che possono esprimerli e hanno il diritto di esprimerli.

Tutela

Ogni membro del Movimento è tenuto a rispettare la Politica di salvaguardia del Movimento quando questa si applica a lui.

Comportamento sui social media

Ogni membro del Movimento non deve fare un uso improprio dei social media.

Un membro del Movimento può fare un uso improprio dei social media quando:

- a) commette un crimine
- b) commette un atto illecito e/o adotta una condotta proibita ai sensi di legge o codice civile
- c) pubblica o ripubblica dati in violazione del GDPR
- d) viola il presente Codice di Condotta (inclusi gli atti di bullismo, ecc.)
- e) viola la Politica di salvaguardia del Movimento in qualsiasi modo che, intenzionalmente o meno, violi qualsiasi parte dello Statuto del Movimento, incluso in particolare in qualsiasi modo che metta in cattiva luce il Movimento
- f) viola le regole del Movimento relative alle candidature dell'opposizione e ai reclami delle sedi periferiche
- g) viola la riservatezza di qualsiasi procedimento disciplinare
- h) mette "mi piace" o "condivide" o "ripubblica" o altrimenti ripubblica o approva post pubblicati da altri che (se fossero stati membri del Movimento) avrebbero violato uno qualsiasi di questi criteri.
 - *"Uso di scopo"* per questi scopi significa pubblicare o approvare informazioni sui social media; è irrilevante se l'account sui social media appartiene al membro o è a nome del membro. Ciò include account sui social media appartenenti, ad esempio, ad associazioni o federazioni, gruppi del Consiglio, rami, gruppi affiliati e gruppi giovanili.
 - *"Uso di accesso"* riguarda le situazioni in cui i membri del Movimento consentono ad altri di accedere ad account di social media sui quali hanno il controllo e sono iscritti. Le norme che si applicano alle violazioni di questo obbligo di non utilizzare in modo improprio i social media sono le Norme sui reclami sui social media.

Aiutare gli oppositori politici

Ogni membro del Movimento non deve:

- essere membro di qualsiasi altro Movimento politico registrato tranne il Mondo al Contrario
- essere associato a qualsiasi altro Movimento politico registrato tranne il Mondo al Contrario

In tal caso, si tratta di un'infrazione disciplinare automatica che, se provata, potrebbe comportare l'espulsione dal Movimento. Le regole che si applicano alle violazioni di questi obblighi sono quelle di pertinenza del Comitato Disciplinare.

Ogni membro del Movimento non deve:

- opporsi a qualsiasi candidato del Movimento in qualsiasi elezione e/o
- agire come agente per chiunque lo faccia

Se ciò viene fatto, si tratta di un reato disciplinare automatico e, se provato, è probabile che comporti l'espulsione dal Movimento.

Rispetto delle sanzioni disciplinari

Ogni membro del Movimento deve rispettare tutte le sanzioni disciplinari imposte nei suoi confronti. La mancata osservanza di ciò può comportare ulteriori misure disciplinari.

Parte 1. Sezione 2. La presente sezione si applica solo ai rappresentanti del Movimento

Gli standard di comportamento stabiliti nella Parte 1 Sezione 1 si applicano ai Rappresentanti del Movimento. Ci sono anche standard aggiuntivi stabiliti di seguito.

I rappresentanti del Movimento lo rappresentano per gli altri (in particolare membri del pubblico) poiché eletti, nominati o in altro modo. Ciò include, ma non è limitato a, membri del Parlamento, segretari, membri dei Consigli Regionali, membri dei Consigli Municipali, Sindaci, consiglieri di qualsiasi tipo e funzionari di associazioni/federazioni, aree, regioni e partiti nazionali. Include anche i candidati per questi ruoli.

Rappresentanti del Movimento che ricoprono cariche pubbliche

I titolari di cariche pubbliche devono attenersi a quelli che tradizionalmente vengono chiamati i Sette principi della vita pubblica. I rappresentanti del Movimento che sono titolari di cariche pubbliche devono sapere cosa contengono e come adeguarsi. La loro condotta mentre agiscono nella capacità o nello svolgimento dei doveri della loro carica pubblica sarà disciplinata dal Codice di Condotta e/o dall'ente regolatore dell'ente pubblico. Potrebbe essere applicato anche il Codice di Condotta del Movimento.

Di seguito sono riportati i Sette principi:

1. **Altruismo** - I titolari di cariche pubbliche dovrebbero agire esclusivamente nell'interesse pubblico.
2. **Integrità** - I titolari di cariche pubbliche devono evitare di porsi sotto qualsiasi obbligo nei confronti di persone o organizzazioni che potrebbero cercare in modo inappropriato di influenzarli nel loro lavoro. Non devono agire o prendere decisioni per ottenere benefici finanziari o materiali per sé stessi, la propria famiglia o i propri amici. Devono dichiarare e risolvere qualsiasi interesse e relazione.
3. **Obiettività** - I titolari di cariche pubbliche devono agire e prendere decisioni in modo imparziale, equo e meritocratico, utilizzando le prove più attendibili e senza discriminazioni o pregiudizi.

4. **Responsabilità** - I titolari di cariche pubbliche sono responsabili nei confronti del pubblico per le loro decisioni e azioni e devono sottoporsi al controllo necessario per garantire ciò.
5. **Apertura** - I titolari di cariche pubbliche dovrebbero agire e prendere decisioni in modo aperto e trasparente. Le informazioni non dovrebbero essere tenute nascoste al pubblico a meno che non vi siano motivi chiari e legittimi per farlo.
6. **Onestà** - I titolari di cariche pubbliche devono essere sinceri.
7. **Leadership** - I titolari di cariche pubbliche dovrebbero mostrare questi principi nel loro comportamento e trattare gli altri con rispetto. Dovrebbero promuovere attivamente e supportare con forza i principi e contrastare i comportamenti scorretti ovunque si verificano.

Rappresentanti del Movimento che non ricoprono cariche pubbliche

I rappresentanti del Movimento che non ricoprono cariche pubbliche devono attenersi ai Sette Principi.

Il Movimento si aspetta pertanto che tutti i rappresentanti devono:

- essere disposti a contestare i comportamenti scorretti, ovunque ne siano a conoscenza;
- promuovere attivamente la diversità e l'inclusione degli altri all'interno delle proprie sfere di influenza, nel miglior modo possibile;
- dare il buon esempio per incoraggiare e promuovere la tolleranza e il rispetto degli altri individui;
- trattare gli altri in modo professionale e diretto;
- non usare la propria posizione per intimidire, abusare, vittimizzare, molestare o discriminare illegalmente altri o consentire ad altri di farlo;
- adottare misure ragionevoli per garantire che le persone che desiderano sollevare preoccupazioni in merito a bullismo, discriminazione, molestie e/o vittimizzazione da parte di altri possano farlo.

NOTE GUIDA

Regole stabilite dal Codice di Condotta

Il Codice di Condotta regola semplicemente il modo in cui i singoli membri del Movimento devono comportarsi in quanto membri del Movimento, tra loro e nei confronti dei non membri del Movimento, stabilendo standard minimi di base che si applicano a tutti, indipendentemente dal loro background.

Il Codice di Condotta non regola la condotta politica o il dibattito politico. Non regola il processo decisionale politico o la formulazione di politiche pubbliche. Per tale motivo, non può essere utilizzato direttamente o indirettamente per influenzare la condotta politica o il processo decisionale politico, inclusa la formulazione o l'influenza di politiche. Pertanto, non dovrebbe essere utilizzato per scopi politici.

Il Codice di Condotta non deve essere utilizzato in un modo che interferisca impropriamente con la vita privata di una persona. Per i rappresentanti del Movimento, il Codice di Condotta non deve essere utilizzato in un modo che interferisca con il modo in cui esercitano il loro giudizio sul loro lavoro.

Portare il Movimento in “discredito”

In questo contesto, discredito significa causare una scarsa o negativa stima del Movimento a causa del comportamento o delle azioni di un membro. Ciò che spesso è una condotta disdicevole può essere scoperto tramite la conoscenza comune o il buon senso. Utilizziamo un test oggettivo per identificare la condotta disdicevole caso per caso.

Discriminazione, molestie, vittimizzazione e bullismo

Discriminazione significa, secondo il Movimento, trattare una persona in modo meno favorevole di un'altra a causa di una caratteristica protetta e include vittimizzare o molestare qualsiasi altra persona a causa di razza (compreso colore, origine etnica o nazionale, nazionalità, cittadinanza), sesso, genere, orientamento sessuale, stato civile o di unione civile (in contesti lavorativi), disabilità, età, religione o credo e stato di gravidanza e maternità.

Molestie indica qualsiasi comportamento fisico, verbale o non verbale indesiderato che abbia lo

scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare una situazione o un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo per tale persona. Un singolo incidente può costituire molestia. La molestia può riguardare una condotta di natura sessuale, oppure può essere correlata all'età, alla disabilità, al cambio di genere, allo stato civile o di partner civile (in contesti lavorativi), alla gravidanza o alla maternità, alla razza, al colore, alla nazionalità, all'origine etnica o nazionale, alla religione o alle convinzioni personali, al sesso o all'orientamento sessuale.

Le molestie sono inaccettabili anche se non rientrano in nessuna di queste categorie.

Vittimizzazione le disposizioni proteggono determinati individui che compiono (o potrebbero compiere) atti quali presentare denunce per discriminazione, lamentarsi di molestie o essere coinvolti in qualche modo in un altro reclamo (ad esempio fornendo prove). Può quindi verificarsi quando una persona sottopone un'altra persona a un danno perché quest'ultima ha agito in tal modo e/o si ritiene che abbia agito in tal modo o potrebbe agire in tal modo.

Bullismo è un comportamento offensivo, intimidatorio, malevolo o insultante che comporta l'abuso di potere che può far sentire una persona vulnerabile, turbata, umiliata, indebolita o minacciata. Il potere non significa sempre essere in una posizione di autorità, ma può includere sia la forza personale, l'influenza e il potere di costringere attraverso la paura o l'intimidazione. Il bullismo può essere fisico, verbale o non verbale. Un bullo può essere una persona che deliberatamente consente o incoraggia un'altra a fare bullismo a qualcun altro.

PARTE 2 – LE PROCEDURE DI RECLAMO DELLA PARTE

Come spiegato sopra, ci sono tre procedure.

Ogni procedura ha un diritto di appello.

- Per i reclami sull'uso improprio dei social media si applicano le Norme sui reclami sui social media.
- Per i reclami riguardanti le candidature e le agenzie dell'opposizione si applicano le Norme sui reclami riguardanti le candidature e le agenzie dell'opposizione.
- Per tutto il resto, sarà il Comitato Disciplinare a valutare.

NOTE GUIDA

Perché ci sono tre procedure distinte?

Velocità ed efficienza.

Di default, tutti i reclami vengono decisi da un Comitato di disciplina locale indipendente che segnala il fatto. Tuttavia, i reclami sui social media e sulla candidatura dell'opposizione possono essere gestiti più rapidamente a causa del loro specifico argomento, e un processo molto più rapido è spesso possibile senza compromettere l'equità del processo.

Di cosa ci si può lamentare?

Il Movimento deciderà solo sui reclami riguardanti violazioni del Codice di Condotta. Non deciderà, ad esempio, sui reclami riguardanti decisioni politiche, la politica del governo o dell'opposizione o la posizione assunta su qualsiasi questione di interesse politico.

Il Codice non deve essere utilizzato per scopi politici, compresi i tentativi di esercitare pressioni politiche o di ottenere risultati politici, direttamente o indirettamente. Ciò sarebbe improprio e probabilmente illegale. Il Codice non deve inoltre essere utilizzato con l'intenzione di intimidire, molestare o intimidire le persone, il che include, se fatto in malafede, il tentativo di danneggiare la reputazione delle persone. Farlo sarebbe un abuso di procedura e comporterebbe il rigetto del reclamo.

Riservatezza

L'intero processo di reclamo è riservato tra il reclamante, il convenuto e la Parte. Il motivo è garantire che il processo sia equo e proteggere l'identità di tutti gli interessati, inclusi i testimoni. Se una delle parti viola la riservatezza, ciò potrebbe significare che il processo è compromesso a suo danno e a danno del processo.

Se una delle parti viola la riservatezza del processo, la Parte si riserva il diritto di adottare le misure che ritiene opportune, tra cui quella di non considerarsi più vincolata da un obbligo di riservatezza.

I "Reclami" ai sensi del Codice di Condotta per i membri - Politica di trasparenza e rendicontazione del Movimento (come modificata di volta in volta) si applica a tutti i reclami gestiti ai sensi del Codice e stabilisce le circostanze in cui la riservatezza può essere ignorata dal Movimento. Inoltre, la politica stabilisce le circostanze e le modalità in cui il Movimento pubblicherà statistiche e dati sui reclami ai sensi del presente Codice.

Prova, onere della prova e standard di prova

Il Movimento NUOVA ERA adotta un "approccio basato sulle prove" quando decide un reclamo. Ciò significa che i decisori che decidono se un reclamo è accolto o meno richiederanno prove che dimostrino ciò che viene affermato.

Chi sporge denuncia deve provarla.

Il reclamante è responsabile della produzione delle prove a supporto del suo reclamo. I Giudici del Consiglio non agiscono per conto di membri del pubblico né tanto meno delle persone oggetto del reclamo. Non raccolgono prove per conto del reclamante.

I reclami devono essere provati in base alla "preponderanza delle probabilità", ovvero dimostrando che l'accaduto era più probabile che il contrario.

L'imputato non è tenuto a provare la propria innocenza, ma deve provare qualsiasi cosa affermi in risposta alla denuncia con gli stessi standard del querelante.

Giustizia naturale

Ciò significa che la persona oggetto di reclamo ha il diritto di sapere a cosa è rivolta la denuncia (comprese le prove su cui si basa), ha il diritto a una ragionevole opportunità di difendersi e il diritto che il caso venga deciso da un collegio indipendente e imparziale.

Ognuna delle tre procedure utilizzate dal Movimento è leggermente diversa dall'altra. Ci sono caratteristiche comuni che sono progettate per assicurare che ci sia giustizia naturale in ciascuna:

- Chi presenta un reclamo ("reclamante").

- Il reclamo viene vagliato. Viene accettato o respinto da un funzionario del Consiglio a cui è sottoposto.
- Se un reclamo viene respinto, il reclamante ne viene informato con le relative motivazioni.
- Se il reclamo viene accolto, viene comunicato alla persona reclamata ("convenuto") per una risposta.
- Una volta concessa alle parti una ragionevole opportunità di presentare le proprie osservazioni, il caso viene affidato e/o esaminato da un decisore indipendente che deciderà se accogliere o respingere il reclamo.
- Se il reclamo viene accolto, il decisore può imporre una sanzione.
- Le parti vengono informate dell'esito.
- Il convenuto ha il diritto di presentare ricorso.

Come vengono esaminati i reclami?

I reclami vengono gestiti da personale del Movimento NUOVA ERA chiamato Comitato Disciplinare indipendente. Sono imparziali e indipendenti dalle parti del reclamo. Non favoriscono una parte o l'altra, incluso aiutare una parte contro l'altra. Il loro ruolo principale è formulare un caso da presentare al Comitato Direttivo.

I componenti del Comitato Disciplinare possono presentare un reclamo contro qualsiasi membro del Movimento. Il Presentatore ha il potere di farlo per conto della Parte. In tali situazioni, il convenuto verrà informato per iscritto che la Parte sta presentando il reclamo e che il Presentatore sta agendo per conto della Parte.

In altri casi, un reclamante presenta un reclamo. Il caso viene assegnato a un funzionario di presentazione che valuterà in base a quanto fornito dal reclamante. Se il caso supera la valutazione, verrà esaminato. Se non supera la selezione, verrà respinto. Un esempio di reclamo che non supera la valutazione è se non può essere esaminato in modo equo perché trascorso troppo tempo dagli eventi in questione. Un altro esempio è se il caso risulta a prima vista così labile a causa di prove insufficienti, il che significa che sia improbabile abbia successo.

Il funzionario che presenta valuterà le prove fornite dal denunciante e potrà richiedere ulteriori prove o effettuare ulteriori indagini. In questa fase, il denunciante potrà raccogliere prove di testimoni terzi.

Se il funzionario che presenta è convinto che il reclamo abbia una probabilità di successo maggiore di quella prevista, formulerà un'accusa e la presenterà al convenuto che avrà l'opportunità di rispondere. Il funzionario che presenta può chiedere ulteriori prove o effettuare ulteriori indagini in quella fase.

Il caso del convenuto verrà mostrato al querelante. In circostanze eccezionali, al querelante potrebbe essere concesso il diritto di replicare al caso del convenuto. Se ciò accade, il convenuto avrà un'ulteriore opportunità di commentare perché deve avere diritto all'ultima parola.

In qualsiasi momento durante questo processo, il membro del Comitato Disciplinare preposto ha il potere di suggerire risoluzioni alternative delle controversie alle parti. I membri senior della Parte sono mediatori qualificati e può essere chiesto loro di aiutare a risolvere una controversia. La risoluzione alternativa deve essere consensuale. Nessuno può essere costretto a farlo.

Dopo che ciascuna parte avrà avuto l'opportunità di presentare i propri casi, il responsabile della presentazione sottoporà il caso al Comitato Disciplinare per una decisione.

Chi decide sui reclami?



Il Comitato Disciplinare che decide i reclami sono indipendenti dal reclamante e dal convenuto. Sono composti da tre o cinque individui. Sono selezionati da un pool di possibili membri del Consiglio di Direzione, a seconda della loro idoneità e qualificazione per decidere un caso e della loro disponibilità. Le parti saranno informate dei nomi di chi fa parte del Comitato il prima possibile dopo che saranno noti.

La regola generale è che tutti i reclami vengono decisi utilizzando solo documenti. I decisori hanno il potere di tenere un'udienza orale a loro discrezione.

Appelli

Gli imputati che ricevono una decisione negativa hanno il diritto di presentare ricorso al Comitato di revisione individuale dei membri. Le regole e le procedure di tale comitato seguono le regole del sottocomitato disciplinare. Non vi è alcun diritto di ricorso dopo il Comitato di revisione individuale dei membri.

NORME E PROCEDURE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE COMITATO

1. Presentare un reclamo per violazione del Codice di condotta

1.1 I reclami da sottoporre all'attenzione del Sottocomitato Disciplinare ("il Comitato") possono essere presentati da:

- (a) Il Presidente del Movimento NUOVA ERA ("il Presidente del Movimento");
- (b) Il Consiglio del Movimento NUOVA ERA ("il Movimento");
- (c) Un membro dell'Alta Direzione del Movimento;
- (d) Un'associazione di circoscrizione;
- (e) Un membro del Movimento;
- (f) Un funzionario o dipendente del Movimento o di qualsiasi Associazione di circoscrizione; e/o
- (g) Un individuo.

1.2 Viene presentato un reclamo contro un Convenuto.

1.3 Tutti i reclami e i procedimenti disciplinari saranno riservati e nessuna parte del procedimento disciplinare e nessun testimone potrà rivelare a terzi dettagli, informazioni o documenti riguardanti il reclamo.

1.4 Ufficiali di presentazione

- (a) Una volta presentati i reclami, questi vengono gestiti da un funzionario addetto alla presentazione, il quale può delegare i propri compiti a una persona sufficientemente esperta e qualificata da poterli assolvere.
- (b) Qualora un reclamo venga presentato dal Presidente del Movimento, dal Consiglio di Amministrazione o da un membro dell'Alta dirigenza del Movimento, il Funzionario presentatore si occuperà del reclamo per conto del Movimento.

2. I motivi e la forma del reclamo

2.1 Tutti i reclami devono essere presentati per iscritto compilando il modulo di presentazione online sul sito web del Movimento o tramite qualsiasi metodo di presentazione stabilito dal Consiglio del Movimento NUOVA ERA.

- 2.2 Un reclamo deve affermare che un convenuto nominato ha violato il Codice di condotta, specificare la violazione e fornire le motivazioni e tutte le prove a sostegno dell'accusa.
- 2.3 Gli ufficiali incaricati della presentazione possono chiedere al reclamante di chiarire il reclamo se non lo capiscono o se ritengono che il convenuto non possa comprenderlo ragionevolmente.

3. Perseguire un reclamo

Ricezione, indagine e rifiuto di un reclamo

- 3.1 Quando ricevono reclami ragionevolmente comprensibili, i responsabili della presentazione possono accettare o rifiutare il reclamo come misura preliminare.
- 3.2 Un reclamo può essere rifiutato a sola discrezione del funzionario presentatore perché
- (a) è frivolo o vessatorio;
 - (b) non è suscettibile di indagine per qualsiasi motivo; e
 - (c) il reclamo è già stato esaminato o dovrebbe essere esaminato correttamente con altri mezzi.

Decisione non soggetta ad appello se.

- 3.3 Il Funzionario accertante può richiedere ulteriori informazioni sul reclamo, comprese eventuali prove a supporto. Ciò può avvenire prima che venga presa una decisione di accettare o rifiutare un reclamo e può avvenire dopo che un reclamo è stato accettato.
- 3.4 Se un reclamo viene respinto, il funzionario incaricato ne spiegherà per iscritto le motivazioni al reclamante.

La difesa di qualsiasi reclamo e il successivo procedimento

- 3.5 Se il reclamo non è stato respinto e una volta fornite ulteriori informazioni e prove, il funzionario incaricato della presentazione le invierà al convenuto del reclamo il prima possibile.
- 3.6 Il convenuto è tenuto a rispondere in modo esaustivo al reclamo entro 28 giorni dal ricevimento, esponendo eventuali difese e ogni prova a sostegno.
- 3.7 Dopo aver ricevuto la difesa e tutte le prove a sostegno, il funzionario addetto alla presentazione la invierà al ricorrente.
- 3.8 La decisione se sia necessaria o meno una risposta alla difesa è a discrezione del funzionario responsabile.
- 3.9 Se un funzionario presentatore ritiene che sia necessaria una replica alla difesa, il funzionario presentatore invierà la replica al convenuto che avrà diritto ad avere l'ultima parola. Il convenuto avrà 7 giorni per farlo.
- 3.10 Dopo che il procedimento descritto nei paragrafi da 3.1 a 3.9 ha avuto luogo, non saranno ammesse ulteriori osservazioni o prove al ricorrente o al convenuto, salvo circostanze eccezionali.
- 3.11 Se il funzionario che presenta conclude dopo il completamento del processo sopra descritto che non vi è alcun caso per il convenuto a rispondere o che non vi è alcuna ragionevole prospettiva che il reclamo venga accolto, egli o ella dovrà respingere il reclamo

e informare tempestivamente il reclamante e il convenuto, nonché il presidente della parte, per iscritto, indicando le motivazioni complete. Non vi è alcun appello contro questa decisione.

4. Formazione del Comitato

- 4.1 I reclami vengono esaminati da un comitato composto da almeno tre persone, scelte tra una rosa di candidati approvati dal Consiglio direttivo del Movimento.
- 4.2 Ogni comitato avrà un presidente.
- 4.3 Il Comitato deve essere indipendente dalle parti e imparziale.
- 4.4 Non appena ragionevolmente possibile dopo la costituzione del Comitato, i nomi dei singoli membri saranno forniti alle parti.

5. Trasmissione del reclamo al Comitato e lavori dello stesso

- 5.1 Dopo la procedura sopra descritta, il funzionario presentatore invierà al Comitato copie dei seguenti documenti per consentire l'accoglimento o il rigetto del reclamo:
 - (a) il reclamo;
 - (b) la difesa;
 - (c) la replica alla difesa (se presente);
 - (d) la replica alla replica (se presente);
 - (e) tutti i documenti allegati e pertinenti;
 - (f) una copia del Codice di condotta.
- 5.2 Il funzionario addetto alla presentazione deve assicurarsi che il denunciante e il convenuto abbiano la stessa documentazione del Comitato.

6. Poteri del Comitato

- 6.1 Il Comitato ha i poteri stabiliti nell'Appendice 1. I poteri sono esecutivi dal momento della costituzione del Comitato.
- 6.2 Lo standard di prova è il predominio delle probabilità.
- 6.3 Il Comitato può decidere questioni di fatto e di diritto. Può decidere se un reclamo è ammesso o respinto. Può raccomandare al Consiglio che una qualsiasi delle seguenti sanzioni debba essere applicata al convenuto, tenendo conto dei fattori attenuanti e aggravanti.
 - (a) Condizioni per l'adesione continuativa al Movimento, come la necessità di intraprendere una formazione o di presentare delle scuse appropriate o la sospensione da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento o la sospensione da qualsiasi candidatura all'interno del Movimento. Il costo per conformarsi a tali condizioni sarà a carico del convenuto.
 - (b) Un rimprovero al convenuto.
 - (c) Un severo rimprovero rivolto a un convenuto.

- (d) Un ordine di non rinnovo dell'iscrizione al Movimento.
- (e) Sospensione dal Movimento per un periodo di tempo da determinarsi dal Consiglio.
- (f) Espulsione dal Movimento.

7. Il diritto di appello

- 7.1 Il convenuto ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione del Comitato Disciplinare. Un avviso di ricorso deve essere inoltrato per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del Comitato da parte del convenuto, escludendo (ai fini del calcolo del tempo) il giorno di ricezione. Qualsiasi avviso di ricorso inoltrato dopo tale termine non sarà valido. L'avviso viene fornito al momento della ricezione, non al momento dell'invio. L'avviso può essere inviato e ricevuto tramite e-mail o posta certificata.
- 7.2 Un ricorso deve essere presentato per iscritto e con motivazioni complete al Responsabile del Comitato Disciplinare del Movimento NUOVA ERA, tramite e-mail a codi@nuovaera.com o tramite posta a XXXXXXXX. Si applicherà la procedura di ricorso stabilita nell'Appendice 1.
- 7.3 Quando il Comitato raccomanda la sospensione, l'espulsione o il mancato rinnovo dell'iscrizione di un convenuto al Movimento, il convenuto ha una scelta. O può presentare ricorso contro la decisione del Comitato PRIMA che venga inviata al Consiglio in conformità alla clausola 7.1 ("Prima dell'appello") OPPURE può presentare ricorso contro la decisione DOPO che viene inviata al Consiglio e dopo che sia stata accettata la raccomandazione (il "Dopo Appello").
- 7.4 Nei casi in cui il Comitato raccomanda una qualsiasi altra forma di sanzione diversa dalla sospensione, dall'espulsione o dal mancato rinnovo, si applica la norma "Prima dell'appello".
- 7.5 Gli appelli prima e dopo vengono condotti davanti al Comitato di revisione dei singoli membri, in conformità con lo Statuto del Movimento.

8. Regole e procedure del comitato di revisione dei singoli membri

- 8.1 Il Comitato ha il potere di decidere sui ricorsi ai sensi dell'Allegato 6 (21) della Costituzione del Movimento NUOVA ERA.
- 8.2 Il Comitato ha il potere di determinare i ricorsi. Il Comitato ha anche il potere di ascoltare i ricorsi sulle sanzioni imposte dal Consiglio del Movimento.
- 8.3 Il Comitato sarà composto da non meno di tre persone nominate dai membri del Consiglio del Movimento NUOVA ERA. Nessun membro del Comitato dovrà aver avuto alcun coinvolgimento precedente nella questione di cui è investito e dovrà essere indipendente dalle parti.
- 8.4 Il Presidente del Comitato deve essere un membro del Consiglio Direttivo, ma non deve aver avuto alcun precedente coinvolgimento nella questione oggetto del ricorso.
- 8.5 Il Comitato avrà assoluta discrezione nell'organizzare e gestire tutte le questioni sotto la sua giurisdizione come ritiene opportuno, se agisce in modo equo, giusto e legittimo e anche efficiente (sia in termini di tempo che di risorse) come le circostanze del caso consentono. Il Comitato può emanare le direttive e gli ordini che ritiene necessari, sia di propria iniziativa che su richiesta delle parti. Il Comitato, di norma generale, decide i ricorsi sui soli documenti senza un'udienza orale, ma può ordinare un'udienza orale a sua assoluta discrezione.
- 8.6 Il Comitato può richiedere consulenza legale. Tale consulenza legale (e le sue istruzioni)

saranno riservate e privilegiate per il Comitato. Tuttavia, se il Comitato decide di fare affidamento su tale consulenza legale, tale consulenza dovrà essere descritta per iscritto nel verbale della decisione.

- 8.7 Il processo di appello è riservato alle parti e alla Parte. Il lavoro del Comitato, compresi i procedimenti, sarà riservato al Comitato e nessuna persona, associazione o altra entità legale divulgherà dettagli, informazioni o documenti relativi al lavoro del Comitato a terzi senza il consenso scritto del Presidente del Comitato. Le udienze e le deliberazioni saranno condotte in privato.
- 8.8 I procedimenti del Comitato saranno informali e non si applicheranno le rigide regole in materia di prove. Il Comitato può incaricare un valutatore legale.

9. Lo standard di prova è il predominio delle probabilità.

- 9.1 Se il Comitato invita una persona a presentare osservazioni scritte, tutti i documenti devono essere ricevuti dal Segretario del Comitato entro e non oltre le ore 16.00 del giorno precedente per iscritto dal Segretario del Comitato. Qualsiasi persona interessata alla questione che desideri presentare osservazioni scritte è invitata a inviare al Comitato tutti i documenti entro e non oltre le ore 16.00 del giorno precedente per iscritto dal Segretario del Comitato.
- 9.2 I documenti possono essere inviati via e-mail a codi@nuovaera.com con l'oggetto: CODIREC - Privato e Confidenziale.
- 9.3 Il Presidente del Comitato avrà assoluta discrezione nel determinare chi potrà o meno avere l'opportunità di fornire prove scritte o orali e nel definire o limitare i parametri di tali prove.
- 9.4 Il Comitato può invitare qualsiasi persona, a sua assoluta discrezione, a comparire dinanzi ad esso per rispondere alle domande (di persona o per iscritto). Tale persona può declinare l'invito e il Comitato avrà il diritto di trarre un'inferenza negativa qualora una persona rifiuti l'invito del Comitato a comparire.
- 9.5 Il Comitato può procedere in assenza di testimoni o individui qualora ritenga che sia stato dato un preavviso adeguato dell'udienza e che sia stato dato un preavviso adeguato per presentare osservazioni e/o qualora ciò sia nell'interesse della giustizia.
- 9.6 Se una persona desidera essere rappresentata legalmente, il Presidente del Comitato determinerà se tale persona può essere rappresentata legalmente in un'udienza orale.
- 9.7 Ogni persona che compare dinanzi al Comitato può (per supporto morale) essere accompagnata da un amico o collega con cui può conferire, ma che non può rivolgersi al Comitato né rispondere a domande per suo conto. Un amico o collega può agire solo a titolo personale ed essere vincolato dalle regole relative alla riservatezza dei procedimenti come sopra stabilito.
- 9.8 Il Presidente del Comitato avrà la massima discrezione di escludere dall'udienza, o da qualsiasi parte di essa, qualsiasi partecipante la cui condotta interrompa o possa interferire con l'udienza, o possa impedire ad un'altra persona di fornire prove o presentare osservazioni liberamente.
- 9.9 Il Presidente del Comitato avrà assoluta discrezione nel modificare o variare tali procedure laddove ciò sia ritenuto opportuno, necessario, ragionevole o nell'interesse della giustizia.
- 9.10 Ogni membro del Movimento NUOVA ERA che violi la riservatezza dei procedimenti sarà passibile di sanzioni disciplinari. In casi estremi, ciò potrebbe comportare l'espulsione di

quella persona dal Movimento e l'adozione di altri rimedi.

9.11 La decisione del Comitato è definitiva.

9.12 Il Comitato comunica per iscritto le proprie conclusioni motivate alle parti interessate entro 28 giorni dalla decisione finale.

APPENDICE I

POTERI DEL COMITATO E NORME PROCEDURALI PER LE UDIENZE ORALI/SESSIONI DECISIONALI

1. Il Comitato ha assoluta discrezione nell'organizzare e gestire tutte le questioni sotto la sua giurisdizione come ritiene opportuno, a condizione che agisca in modo equo, giusto e legittimo, e anche efficiente (sia in termini di tempo che di risorse) come le circostanze del caso consentono. Il Comitato può emanare tali direttive e ordini, di conseguenza, sia di propria iniziativa che su richiesta delle parti.
2. In genere, il Comitato decide sui reclami senza un'udienza orale. Può ordinare un'udienza orale a sua assoluta discrezione.
3. Le udienze orali/sessioni decisionali sono private. Nessun membro del pubblico può partecipare, sebbene alle udienze orali il convenuto possa essere rappresentato e anche accompagnato. Il nome completo e l'indirizzo di tutti i rappresentanti devono essere forniti al Comitato come condizione affinché la rappresentanza abbia luogo.
4. Fatto salvo il potere generale di cui al paragrafo 1, il Comitato può impartire direttive sui limiti di tempo, sui tempi e sulle modalità di notifica dei documenti, nonché sulla trasmissione e ricezione di avvisi, direttive o ordini, compresi gli ordini di notifica sostitutiva o presunta.
5. In caso di udienza orale, il convenuto, a meno che non accetti di rinunciare o modificare qualsiasi requisito di notifica, riceverà, il prima possibile dopo che il Comitato ha ordinato un'udienza orale, un preavviso scritto di almeno 21 giorni circa la data, l'ora e il luogo dell'udienza e i termini del reclamo nei suoi confronti.
6. Indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un'udienza orale, il Comitato può in qualsiasi momento richiedere al convenuto di dichiarare per iscritto se:
 - (i) accetta il reclamo e, in caso contrario, per quali motivi lo respinge;
 - (ii) accetta i fatti come esposti nel riassunto e, in caso contrario, i motivi della contestazione;
 - (iii) accetta il reclamo, indipendentemente dal fatto che abbia qualche spiegazione a sostegno;
 - (iv) intende presenziare e/o farsi rappresentare all'udienza.
7. Il Comitato può richiedere al funzionario presentatore o al convenuto di fornire ulteriori informazioni e documenti relativi al reclamo che il Comitato ritiene necessari per la giusta, rapida ed economica risoluzione del reclamo.
8. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce a una delle parti di rinunciare in tutto o in parte ai periodi di tempo specificati nel presente regolamento o al Comitato di stabilire periodi di tempo alternativi che potrà specificare.
9. In caso di udienza orale, il Comitato può procedere in assenza del membro, se ritiene che l'imputato abbia avuto un'adeguata comunicazione dell'udienza e un'adeguata opportunità di presentare le proprie osservazioni e se ciò è nell'interesse della giustizia.
10. In caso di udienza orale, l'imputato ha il diritto di rivolgersi al Comitato, di fornire prove e di produrre qualsiasi documento o di chiamare qualsiasi testimone.
11. In caso di udienza orale, un testimone di una parte (incluso il convenuto) può essere interrogato dall'altra parte o per conto di quest'ultima. Un testimone può essere riesaminato dalla parte che lo convoca o per conto di quest'ultima. Il Comitato può porre domande a un

testimone o alle parti.

12. In caso di udienza orale, entrambe le parti possono rilasciare dichiarazioni conclusive, ma in ogni caso l'ultima parola spetta al convenuto.
13. Che ci sia o meno un'udienza orale, il processo decisionale è informale (nel senso legale del termine) e le rigide regole in materia di prove non si applicheranno. Le prove non saranno assunte sotto giuramento.
14. Il Comitato può deliberare in privato e senza la presenza delle parti in qualsiasi momento.
15. Il Comitato può notificare alle parti la propria decisione durante l'udienza (se prevista) o riservarsi la decisione quando verrà inviata una notifica scritta della decisione a tutte le parti.
16. Il Comitato può, a sua discrezione, ascoltare/decidere due o più reclami contro un membro nella stessa udienza.
17. Il Comitato può ascoltare/decidere reclami contro due o più membri nella stessa udienza/sessione decisionale, a condizione che entrambi i membri siano d'accordo.
18. Il Comitato può rinviare i suoi lavori di volta in volta, quando lo ritiene opportuno, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti.
19. Il Comitato può ordinare a entrambe le parti di effettuare un pagamento per le spese a sua assoluta discrezione. Nel decidere se tale ordine debba essere emesso, il Comitato considererà tutti i fatti e le questioni che ritiene rilevanti, inclusa la condotta delle parti. Il Comitato può consentire alle parti di presentare osservazioni sulla questione delle spese prima di emettere qualsiasi ordine. La somma pagabile sarà nell'importo determinato dal Comitato a sua assoluta discrezione.
20. La decisione del Comitato ha effetto immediato ma, qualora il convenuto presenti ricorso, l'efficacia della decisione è sospesa in attesa del ricorso.
21. Il Comitato deve registrare la sua decisione per iscritto, che deve essere inviata alle parti il prima possibile dopo la sua stesura. Se il Comitato ha ottenuto consulenza legale quando ha preso la sua decisione, dovrà registrare tale consulenza nella sua decisione scritta.
22. Se pubblicare o meno la decisione del Comitato e/o renderla pubblica è una questione a discrezione del Comitato. Il Comitato avrà la sola discrezione di rendere pubblica la propria decisione, ma solo quando è necessario farlo nell'interesse della giustizia e lo farà solo dopo aver preso in considerazione eventuali dichiarazioni del convenuto su questo argomento.

REGOLE PER I RECLAMI SUI SOCIAL MEDIA

Quali sono queste regole?

Queste regole disciplinano la gestione dei reclami sull'uso improprio dei social media. Fanno parte del Codice di Condotta per i membri e i rappresentanti del Movimento NUOVA ERA.

Chi può presentare un reclamo ai sensi del presente Regolamento?

Qualsiasi persona di età pari o superiore a 15 anni.

Quando si applicano queste regole?

Se una persona di età superiore ai 15 anni pensa che un membro attuale del Movimento NUOVA

ERA abbia fatto un uso improprio o abusato dei social media, può presentare reclamo al Movimento. Se desidera presentare reclamo, deve seguire queste regole. Se una persona di età inferiore ai 15 anni desidera presentare un reclamo, può farlo un genitore o un tutore.

Se una persona viene denunciata ai sensi di queste regole, ha diritto a una ragionevole opportunità di difendersi, ma deve farlo attenendosi alle presenti regole.

Gergo

La persona che presenta un reclamo è chiamata Denunciante.

La persona di cui si lamenta è chiamata Rispondente.

In queste regole, il reclamo di una persona è chiamato reclamo.

Una risposta al reclamo è chiamata risposta. Insieme, sono entrambi chiamati questione.

Più di una persona può presentare lo stesso reclamo. Più di una persona può essere il Rispondente del reclamo. In queste regole Denunciante e Rispondente si riferiscono al singolare o al plurale.

Riservatezza e procedimenti legali

I procedimenti ai sensi di queste norme sono riservati. Il ricorrente e il convenuto devono mantenerli riservati.

Nessuna disposizione del presente Regolamento pregiudica il diritto di chiunque di avviare un procedimento legale presso un tribunale o di deferire qualsiasi questione alla Pubblica Sicurezza.

Come presentare un reclamo

1. Presentarlo tempestivamente. Un Reclamante deve presentare un reclamo tempestivamente dopo essere venuto a conoscenza dell'uso improprio o dell'abuso lamentato. Qualsiasi ritardo nella presentazione di un reclamo può pregiudicarne la risoluzione. Un ritardo grave può significare che il reclamo può essere respinto perché non è possibile gestirlo equamente. Ciò che equivale a ritardo o ritardo grave dipenderà dai fatti di ciascun caso e sarà deciso dal Funzionario Presentatore.
2. Fornire tutte le informazioni pertinenti. Ogni reclamo deve fornire le seguenti informazioni:
 - (a) Il nome del Reclamante, comprese due serie di dati di contatto;
 - (b) Il nome del convenuto e la sua posizione nella parte (se nota);
 - (c) Una chiara descrizione fattuale di ciò che il Rispondente ha fatto;
 - (d) Quando lo hanno fatto;
 - (e) Come lo hanno fatto (incluso il nome dei social media utilizzati, se noti);
 - (f) Perché ci si lamenta;
 - (g) Una data di calendario in cui il Denunciante è venuto a conoscenza per la prima volta dell'uso improprio o dell'abuso.
 - (h) Se sono stati adottati provvedimenti precedenti per risolvere la questione, una spiegazione di quali siano.
 - (i) Se la questione è oggetto di un procedimento giudiziario o di una discussione con la polizia, dettagli in merito.
3. Fornire tutte le prove pertinenti. Oltre a queste informazioni, il Denunciante deve anche fornire TUTTE le prove su cui desidera fare affidamento, comprese le prove testimoniali. Questa è l'unica opportunità ai sensi di queste Norme per fornire prove a supporto di un reclamo. Il materiale illeggibile non sarà accettato.

4. Il convenuto è tenuto solo a rispondere al reclamo.
5. Presentare il reclamo al posto giusto. Il reclamo deve essere inoltrato tramite il modulo di invio online sul sito web del Movimento o tramite qualsiasi altro metodo di invio determinato dal Consiglio del Movimento NUOVA ERA.

Invio del reclamo al convenuto

1. Dopo che il reclamo è stato ricevuto, il Funzionario che presenta il reclamo valuterà se il reclamo debba essere respinto o accettato. Il Funzionario respingerà il reclamo se è considerato
 - (a) tenuto conto delle informazioni e delle prove richieste, è incompleta;
 - (b) non avere alcun merito evidente; e/o
 - (c) essere frivolo o vessatorio; e/o
 - (d) le prove sono, a prima vista, chiaramente troppo deboli per provare l'affermazione secondo la preponderanza delle probabilità; e/o
 - (e) c'è stato un grave ritardo nella presentazione del reclamo; e/o
 - (f) esiste un altro motivo impellente e legalmente giustificabile per farlo, tra cui la legittima espressione di opinioni politiche.
2. Il Reclamante verrà informato di qualsiasi rifiuto del reclamo in questa fase il prima possibile. È consentito ripresentare il reclamo in un'altra occasione. In seguito, il reclamo non verrà accettato. In tutti gli altri casi, il Presentatore invierà prontamente il reclamo al Convenuto senza intraprendere ulteriori indagini.

La risposta al reclamo

1. Il Rispondente ha il diritto di ammettere il reclamo o di negarlo. Il Rispondente deve comunicare per iscritto al Funzionario Presentatore se il reclamo è ammesso o negato in conformità con queste Norme.
2. Se il convenuto nega il reclamo, deve
 - (a) spiegare tutte le ragioni per cui lo hanno fatto e;
 - (b) fornire tutte le prove a sostegno della propria posizione, comprese eventuali prove testimoniali; e
 - (c) fornire eventuali punti di attenuazione.

Questa è l'unica opportunità che avranno per spiegare la loro posizione. Il materiale illeggibile non sarà accettato.

3. Il Rispondente deve comunicare la risposta al reclamo entro le 18:00 del quinto giorno lavorativo dopo che il Funzionario Presentatore ha inviato il reclamo. Per evitare dubbi, il primo di quei 5 giorni è il primo giorno lavorativo dopo che il reclamo è stato inviato. Il funzionario incaricato della presentazione può prorogare la scadenza da 5 giorni lavorativi fino a un massimo di 10 giorni lavorativi se il convenuto lo richiede o se vi è un motivo molto impellente per accogliere tale richiesta.
4. Se il convenuto non ammette o nega il reclamo, o non risponde affatto al reclamo, la questione verrà deferita al collegio alla scadenza del termine di 5 giorni sopra specificato, senza ulteriore preavviso o riferimento al convenuto.
5. Se il convenuto ammette il reclamo e desidera fare ammenda lui stesso, deve comunicarlo al funzionario incaricato e spiegare quali misure intende adottare e quando verranno adottate.

Riferire la questione per una decisione

1. Dopo che il funzionario responsabile ha ricevuto la risposta al reclamo, la questione verrà deferita il prima possibile a un collegio decisionale.
2. La commissione sarà composta da almeno una e al massimo cinque persone e sarà estratta dal collegio della sottocommissione disciplinare.
3. Il collegio deciderà se il reclamo è accolto o respinto. Se è respinto, il Reclamante ne sarà informato per iscritto il prima possibile, con le relative motivazioni. Se è accettato, il Reclamante e il Convenuto ne saranno informati per iscritto il prima possibile, con le relative motivazioni.
4. Se viene accettato, il collegio ha il diritto di sanzionare un Rispondente laddove un reclamo sia stato accolto o di adottare qualsiasi altro provvedimento normativo che ritenga opportuno. Le sanzioni e i provvedimenti normativi che possono essere imposti sono stabiliti nell'Allegato 1. Le sanzioni e i provvedimenti sono considerati immediatamente efficaci, salvo diversamente specificato.
5. Invece di imporre una sanzione, il collegio può, a sua assoluta discrezione, deferire la questione a un sottocomitato disciplinare costituito secondo le Norme e le Procedure del sottocomitato disciplinare per un ulteriore esame, compresa l'imposizione di eventuali sanzioni.
6. Il mancato rispetto da parte dell'imputato di una qualsiasi decisione costituisce un illecito disciplinare ai sensi dello Statuto del Movimento e può giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare separato.

Appello

1. Il convenuto ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione. Un avviso di ricorso deve essere effettuato per iscritto entro 28 giorni dalla ricezione della decisione da parte del convenuto, escludendo (ai fini del calcolo del tempo) il giorno di ricezione. Qualsiasi avviso di ricorso effettuato dopo tale termine non sarà valido. L'avviso viene fornito quando viene effettivamente ricevuto, non quando viene inviato. L'avviso può essere inviato e ricevuto tramite e-mail reclami@nuovaera.com. Un ricorso deve essere presentato per iscritto e deve essere esposto in modo completo tramite e-mail areclami@conservatives.com o per posta a Movimento NUOVA ERA, XXXXXX. Si applica la procedura di appello stabilita nell'Appendice 1 delle Norme e procedure della Sottocommissione disciplinare (disponibile su richiesta).
2. Tutti i ricorsi vengono decisi dal Comitato di revisione dei singoli membri in conformità con le sue Norme e Procedure.
3. È ammissibile che il comitato d'appello imponga una sanzione diversa da quella imposta dal collegio, compresa una sanzione più grave.

Allegato: Interpretazione

Un membro del Movimento potrebbe aver fatto un uso improprio dei social media quando:

- (a) commette un crimine
- (b) commette un atto illecito e/o adotta una condotta proibita ai sensi di Legge
- (c) pubblica o ripubblica dati in violazione delle Leggi della Repubblica italiana.
- (d) viola il Codice di Condotta (incluso bullismo, ecc.)
- (e) viola la Politica di salvaguardia del Movimento
- (f) in qualsiasi modo che, intenzionalmente o meno, violi qualsiasi parte dello Statuto, incluso in particolare in qualsiasi modo che metta in cattiva luce il Movimento
- (g) viola le regole del Movimento relative alle candidature dell'opposizione e ai reclami delle agenzie

- (h) viola la riservatezza di qualsiasi procedimento disciplinare
- (i) mettere “mi piace” o “condividere” o “ripubblicare” o altrimenti ripubblicare o approvare post pubblicati da altri che (se fossero stati membri del Movimento) avrebbero violato uno qualsiasi di questi criteri

“Utilizzo” per questi scopi significa pubblicare o approvare informazioni sui social media. È irrilevante se l'account sui social media appartiene al membro o è a nome del membro. Ciò include account sui social media appartenenti, ad altri gruppi affini.

“Utilizzo” riguarda le situazioni in cui i membri del Movimento consentono ad altri di accedere ad account di social media sui quali hanno il controllo.

Allegato 1

Ecco le sanzioni previste se il reclamo viene accolto.

1. Espulsione provvisoria dall'appartenenza al Movimento, soggetta a successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo del Movimento.
2. Sospensione dall'appartenenza al Movimento per un periodo fino a 12 mesi.
3. Sospensione da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento per un periodo determinato fino a 12 mesi.
4. Sospensione da qualsiasi candidatura all'interno del Movimento per un periodo determinato fino a 12 mesi.
5. Un ordine di non rinnovo dell'iscrizione al Movimento.
6. Rimprovero severo.
7. Rimproverare.
8. Un ordine che il Rispondente si scusi con il Reclamante in un modo accettabile per il Presidente del Movimento. Questa può anche essere una condizione per mantenere o ripristinare l'appartenenza al Movimento.
9. Un ordine che imponga al convenuto di rimuovere qualsiasi materiale offensivo dai social
10. media che rientra nel suo potere e controllo.
11. Condizioni per l'adesione continuativa al Movimento, come la necessità di intraprendere una formazione. Il costo per conformarsi a tali condizioni sarà a carico del Rispondente.

Nota: Tre gravi rimproveri ai sensi di queste o di altre norme disciplinari del Movimento comporteranno automaticamente e immediatamente la sospensione dal Movimento per un periodo da determinarsi dal presidente del consiglio direttivo del Movimento NUOVA ERA.

CANDIDATURA E AGENTI DELL'OPPOSIZIONE

REGOLE PER I RECLAMI

Quali sono queste regole?

A nessun membro del Movimento NUOVA ERA è consentito opporsi a un candidato del Movimento NUOVA ERA in nessuna elezione. Inoltre, non è consentito loro di agire come agenti di tale persona. Fare una delle due cose equivale a commettere un grave illecito disciplinare.

Le presenti norme disciplinano la gestione dei reclami riguardanti i membri del Movimento NUOVA ERA che si candidano contro e/o agiscono in qualità di agenti di un altro membro che si candida contro uno o più candidati in qualsiasi elezione locale o generale, comprese le elezioni suppletive.

Al Consiglio del Movimento è conferito il potere di adottare misure disciplinari nei confronti di "qualsiasi membro la cui condotta sia in conflitto con lo scopo, gli obiettivi e i valori del Movimento" e chiarisce che "presentarsi a un'elezione contro un candidato ufficiale del Movimento sarà considerato motivo di espulsione di un membro del Movimento dall'Associazione di cui è membro e dal Movimento". Queste regole non si applicano a nessun altro tipo di condotta.

Chi può presentare un reclamo ai sensi del presente Regolamento?

Qualsiasi persona di età pari o superiore a 15 anni.

Quando si applicano queste regole?

Quando una persona di età superiore ai 15 anni pensa che un membro attuale del Movimento NUOVA ERA sia in una qualsiasi elezione pubblica

- (a) candidarsi contro uno o più candidati conservatori; o
- (b) agisce in qualità di agente di un candidato non appartenente al Movimento NUOVA ERA.

Se vogliono sporgere reclamo, devono seguire queste regole. Se una persona di età inferiore ai 15 anni desidera sporgere reclamo, può farlo un genitore o un tutore. Una persona non può sporgere reclamo su qualcuno che non è un membro attuale del Movimento NUOVA ERA.

Se una persona viene denunciata ai sensi di queste regole, ha diritto a una ragionevole opportunità di difendersi, ma deve farlo attenendosi alle presenti regole.

Gergo

La persona che sporge reclamo è chiamata Denunciante

La persona di cui ci si lamenta è chiamata Rispondente.

In queste regole, il reclamo di una persona è chiamato Rimostranza

Una risposta al reclamo è chiamata risposta

Insieme, sono entrambi chiamati questioni.

Più di una persona può presentare lo stesso reclamo. Più di una persona può essere il Rispondente del reclamo. In queste regole Denunciante e Rispondente si riferisce al singolare o



al plurale.

Il Movimento NUOVA ERA può essere parte querelante e ha il diritto e il potere di presentare un reclamo a proprio nome.

Riservatezza e procedimenti legali

I procedimenti ai sensi di queste norme sono riservati. Il ricorrente e il convenuto devono mantenerli riservati.

Nessuna disposizione del presente Regolamento pregiudica il diritto di chiunque di avviare un procedimento legale presso un tribunale o di deferire qualsiasi questione a un'agenzia di polizia del Regno Unito.

Come presentare un reclamo

1. Presentarlo tempestivamente. Un Reclamante deve presentare un reclamo tempestivamente dopo essere venuto a conoscenza del candidato o dell'agente di cui si lamenta. Qualsiasi ritardo nella presentazione di un reclamo può pregiudicare la risoluzione. Un ritardo grave può significare che il reclamo può essere respinto perché non è possibile gestirlo equamente. Ciò che equivale a ritardo o ritardo grave dipenderà dai fatti di ciascun caso e sarà deciso dal Funzionario Presentatore.
2. Fornire tutte le informazioni rilevanti. Ogni reclamo deve fornire le seguenti informazioni:
 - (a) Il nome del Reclamante, comprese due serie di dati e modalità di contatto;
 - (b) Il nome del convenuto e la sua posizione nella parte (se nota);
 - (c) La circoscrizione elettorale in cui si presume che il Rispondente sia in carica o agisca come agente;
 - (d) L'elezione in cui si presume che il convenuto sia candidato o agisca in qualità di agente.
3. Fornire tutte le prove pertinenti, tra cui la Dichiarazione delle persone nominate o la Dichiarazione del risultato del sondaggio o la Notifica dei nomi e degli uffici degli agenti elettorali, se disponibili. Oltre a queste informazioni, il ricorrente deve anche fornire TUTTE le prove su cui desidera fare affidamento, comprese le prove dei testimoni. Questa è l'unica opportunità ai sensi di queste Norme per fornire prove a supporto di un reclamo. Il materiale illeggibile non sarà accettato.
4. Il convenuto è tenuto solo a rispondere al reclamo.
5. Presentare il reclamo al posto giusto. Il reclamo deve essere inoltrato tramite il modulo di invio online sul sito web del Movimento o tramite qualsiasi altro metodo di invio determinato dal Consiglio del Movimento NUOVA ERA

Invio del reclamo al convenuto

1. Dopo che il reclamo è stato ricevuto, il Funzionario che presenta il reclamo valuterà se il reclamo debba essere respinto o accettato. Il Funzionario respingerà il reclamo se è considerato
 - (a) tenuto conto delle informazioni e delle prove richieste, è incompleta;
 - (b) le prove sono, a prima vista, chiaramente troppo deboli per dimostrare l'affermazione secondo la preponderanza delle probabilità.

Il Reclamante verrà informato di qualsiasi rifiuto del reclamo in questa fase il prima possibile. È consentito ripresentare il reclamo in un'ulteriore occasione, a condizione che venga presentato entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della notifica che ciò potrebbe verificarsi. Successivamente, il reclamo non verrà accettato.

2. In tutti gli altri casi, il funzionario presentatore invierà tempestivamente il reclamo al convenuto senza intraprendere ulteriori indagini.

La risposta al reclamo

1. Il Rispondente ha il diritto di ammettere il reclamo o di negarlo. Il Rispondente deve comunicare per iscritto al Funzionario Presentatore se il reclamo è ammesso o negato in conformità con queste Norme.
2. Se il Rispondente nega il reclamo, deve essere per una ragione dichiarata. Deve fornire tutte le prove a sostegno della sua posizione, comprese le prove testimoniali. Questa è l'unica opportunità che avrà per spiegare la loro posizione. Il materiale illeggibile non sarà accettato.
3. Il convenuto deve comunicare la risposta al reclamo entro le 18:00 del quinto giorno lavorativo dopo che il funzionario presentatore ha inviato il reclamo. Per evitare dubbi, il primo di quei 5 giorni è il primo giorno lavorativo dopo l'invio del reclamo. Ad esempio, se il reclamo è stato inviato lunedì 1 giugno, il convenuto deve rispondere al funzionario presentatore entro le 18:00 di lunedì 8 giugno. Il funzionario presentatore può estendere la scadenza da 5 giorni lavorativi fino a non più di 10 giorni lavorativi se il convenuto lo richiede o se c'è una ragione molto impellente per accogliere tale richiesta.
4. Se il convenuto non ammette o nega il reclamo, o non risponde affatto al reclamo, la questione verrà deferita al collegio alla scadenza del termine di 5 giorni specificato sopra, senza ulteriore preavviso o riferimento al convenuto.
5. Se il convenuto ammette il reclamo e desidera fare ammenda lui stesso, deve comunicarlo al funzionario presentatore e spiegare quali misure intende adottare e quando verranno adottate.

Riferire la questione per una decisione

1. Dopo che il funzionario responsabile ha ricevuto la risposta al reclamo, la questione verrà deferita al più presto a un collegio decisionale.
2. Il collegio sarà composto da almeno una e al massimo cinque persone e sarà scelto tra i membri del sottocomitato disciplinare.
3. Il collegio deciderà se il reclamo è accolto o respinto. Se è respinto, il Reclamante ne sarà informato per iscritto il prima possibile, con le relative motivazioni. Se è accettato, il Reclamante e il Convenuto ne saranno informati per iscritto il prima possibile, con le relative motivazioni.
4. Se viene accettato, il collegio ha il diritto di sanzionare un Rispondente laddove un reclamo sia stato accolto o di adottare qualsiasi altro provvedimento normativo che ritenga opportuno. Le sanzioni e i provvedimenti normativi che possono essere imposti sono stabiliti nell'allegato 1. Le sanzioni e i provvedimenti sono considerati immediatamente efficaci, salvo diversamente specificato.
5. Il collegio può, invece di imporre una sanzione e a sua assoluta discrezione, deferire la questione a un sottocomitato disciplinare costituito secondo le Norme e le Procedure del sottocomitato disciplinare per un'ulteriore valutazione, inclusa l'imposizione di qualsiasi sanzione.
6. Il mancato rispetto da parte del Rispondente di una decisione costituisce un illecito disciplinare ai sensi dello Statuto del Movimento e può giustificare l'avvio di procedimenti disciplinari separati.

Appello



1. Il Rispondente ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione. Il Reclamante non ha diritto di ricorso.
2. La procedura di ricorso è stabilita nei paragrafi 7.1 – 7.5 del Regolamento e procedura della Sottocommissione disciplinare.
3. È ammissibile che un comitato di appello imponga una sanzione diversa da quella imposta dal collegio, inclusa una sanzione più grave.

ALLEGATO 1

Ecco le sanzioni previste se il reclamo viene accolto.

1. Espulsione provvisoria dall'appartenenza al Movimento, soggetta a successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo del Movimento.
2. Sospensione dall'appartenenza al Movimento per un periodo fino a 12 mesi.
3. Sospensione da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento per un periodo determinato fino a 12 mesi.
4. Sospensione da qualsiasi candidatura all'interno del Movimento per un periodo determinato fino a 12 mesi.
5. Un ordine di non rinnovo dell'iscrizione al Movimento.
6. Rimprovero severo.
7. Rimproverare.
8. Un ordine che il Rispondente si scusi con il Reclamante in un modo accettabile per il Presidente del Movimento. Questa può anche essere una condizione per mantenere o ripristinare l'appartenenza al Movimento.
9. Un ordine che imponga al convenuto di rimuovere qualsiasi materiale offensivo dai social media che rientra nel suo potere e controllo.
10. Condizioni per l'adesione continuativa al Movimento, come la necessità di intraprendere una formazione. Il costo per conformarsi a tali condizioni sarà a carico del Rispondente.

Nota: Tre gravi rimproveri ai sensi di queste o di altre norme disciplinari del Movimento comporteranno automaticamente e immediatamente la sospensione dal Movimento per un periodo da determinarsi dal presidente del consiglio direttivo del Movimento NUOVA ERA.

REGOLAMENTO QUADRO PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI, DELLE ASSEMBLEE REGIONALI, DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI E DEI CAPIGRUPPO DI CIRCOLO.

ARTICOLO 1

Convocazione del procedimento elettorale

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:
 - a) i Consigli Regionali i cui Capigruppo e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato;
 - b) i Consigli Regionali i cui Capigruppo, che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica;
2. Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento le Federazioni provinciali/territoriali ed i Circoli che si trovino nelle stesse condizioni descritte al comma 1) del presente articolo.
3. I Congressi Regionali del Movimento NUOVA ERA sono convocati in una data definita da ogni singolo Regolamento regionale. Essi si svolgono sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Presidente regionale e delle piattaforme politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
4. La data di svolgimento dell'elezione dei/delle Presidente e delle Assemblee regionali è fissata da ogni singolo Regolamento regionale. In ogni caso, i congressi territoriali devono essere celebrati entro il mese di ottobre 2025.

ARTICOLO 2

Commissioni regionali

1. In ciascun Consiglio regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale per il congresso, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Presidente regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il suo Coordinatore.
3. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione regionale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma 2), dall'Assemblea regionale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell'Assemblea regionale, la Commissione regionale è nominata dalla Segreteria nazionale o suo delegato, ovvero dal Commissario regionale, nel caso di Unioni regionali soggette a commissariamento.
4. La Commissione regionale deve:
 - a) formalizzare l'accettazione delle candidature a Presidente Regionale;
 - b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;
 - c) convocare il Congresso Regionale;
 - d) formalizzare l'accettazione delle liste dei/delle candidati/e all'Assemblea regionale;
 - e) certificare i risultati del voto tra gli iscritti e le iscritte e proclamare gli eletti e le elette all'Assemblea regionale;
 - f) svolgere tutti gli altri compiti eventualmente previsti dai Regolamenti regionali.

5. La Commissione regionale, inoltre, è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 4 del presente articolo.
6. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
7. Nelle Federazioni provinciali/territoriali in cui non è prevista la celebrazione del Congresso, ogni Commissione regionale nomina un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Presidente di Federazione per:
 - a) curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti, e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli Scrutatori;
 - b) calendarizzare le riunioni di Circolo
 - c) nominare un garante per ogni riunione di Circolo
 - d) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di Circolo;
8. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Presidente regionale e all'Assemblea regionale.
9. I componenti delle Commissioni regionali fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 8, comma 4) del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'art. 21, commi 8) e 9) dello Statuto di NUOVA ERA.

ARTICOLO 3

Compiti della Direzione regionale

1. La Direzione regionale ha il compito di:
 - a) approvare, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Regolamento regionale per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea regionale nel quale devono essere stabiliti, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, i tempi e le modalità di formazione e svolgimento del Congresso a partire dai congressi di circolo. I Regolamenti regionali, fermo restando le norme inderogabili del presente Regolamento, devono rispettare le disposizioni degli Statuti regionali;
 - b) eleggere la Commissione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inadempienza della Direzione regionale, supplisce l'Assemblea regionale, con le medesime maggioranze. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inadempienza dell'Assemblea regionale, provvede il Presidente nazionale o suo delegato, ovvero il Commissario regionale, nel caso di Unioni regionali soggette a commissariamento.
3. Il Regolamento Regionale deve prevedere le modalità di proclamazione degli eletti in Assemblea regionale e del/della Presidente nel caso in cui sia accettata una sola candidatura a Presidente regionale.

ARTICOLO 4

Presentazione delle candidature a Presidente regionale

1. Le candidature a Presidente regionale e le relative linee politico-programmatiche vengono depositate presso la Commissione regionale in una data stabilita nel Regolamento regionale.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 15% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 250 e 600,

distribuiti in almeno la metà delle Federazioni provinciali/territoriali presenti nella Regione, ovvero nel 100% delle Federazioni provinciali/territoriali se queste sono pari a tre nella Regione.

3. Fanno eccezione la Valle D'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui, nel caso di celebrazione del Congresso, il numero delle sottoscrizioni richieste è compreso tra 50 e 150.
4. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
5. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato da ogni Commissione regionale.

ARTICOLO 5

Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea regionale

1. Le riunioni di circolo per l'elezione del/della Presidente e delle Assemblee regionali si svolgono secondo un calendario stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 7 del presente Regolamento.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo:
a) tutti gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2022 che abbiano rinnovato la propria iscrizione a NUOVA ERA entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio Circolo;
b) tutti i nuovi iscritti 2023 che si iscrivano entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Presidente regionale.
3. Le anagrafi degli iscritti e delle iscritte sono certificate dalle Commissioni provinciali di Garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del tesseramento. Le Commissioni provinciali di Garanzia hanno l'obbligo di fornire ad ogni Circolo gli elenchi degli iscritti presenti nel sistema di gestione iscrizione online. Le Commissioni provinciali di Garanzia hanno, inoltre, l'obbligo di trasmettere ad ogni Commissione regionale gli elenchi di tutti coloro che, iscritti con metodo tradizionale, non sono ancora visibili nel sistema di gestione iscrizione online a disposizione delle Commissioni regionali.
4. Il Presidente di Federazione o Provinciale o facente funzione nomina, d'accordo con il delegato della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
5. Le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni di Circolo devono essere stabilite nei Regolamenti regionali approvati ex art. 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6

Elezione del Presidente e dell'Assemblea regionale

1. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Presidente regionale: i Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
2. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.
3. Per ciascuna Federazione può essere presentata una ed una sola lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria regionale sottoposta dai candidati segretari o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà delle Federazioni di una Regione.
4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro una data stabilita nel Regolamento regionale. Entro

24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere, a pena di nullità.

5. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascuna federazione.
6. Ciascuna Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati dall'art. 2 al comma 7, determina l'ubicazione delle riunioni di circolo. Il Regolamento regionale deve prevedere tempi e modalità di svolgimento delle riunioni di circolo nel corso delle quali avviene il confronto tra i candidati e vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche.
7. L'elettorato passivo è riservato:
 - a) agli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2022, che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura;
 - b) ai nuovi iscritti 2023 entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Presidente regionale.
8. Il numero dei componenti l'Assemblea regionale da eleggere, stabilito nei singoli Statuti regionali ovvero dai Regolamenti regionali, è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti da NUOVA ERA alla Camera dei Deputati nelle più recenti elezioni politiche.
9. I seggi assegnati a ciascuna Federazione sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito della stessa Federazione, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
10. Si vota di norma dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito da ogni Regolamento regionale.
11. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun circolo viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei circoli, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Organizzazione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione nazionale.
12. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

ARTICOLO 7

Diritto e modalità di voto

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea regionale tutte le iscritte e gli iscritti che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 dello Statuto di NUOVA ERA, e che godono del diritto di elettorato attivo di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
2. L'iscritta/iscritto esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale collegata alla Candidato.

ARTICOLO 8

Proclamazione dei risultati e nomina del Presidente

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge

il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.

3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Presidente il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Presidente il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Presidente regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per le votazioni di cui al comma 4 del presente articolo e all'art. 21, commi 8 e 9 dello Statuto di NUOVA ERA.

ARTICOLO 9

Garanzie

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Presidente e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Presidente regionale si svolga in modo NUOVA ERA e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal Regolamento regionale.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.

ARTICOLO 10

Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti

1. La materia dei costi e dei mezzi di propaganda elettorale, nonché le modalità ed i limiti di spesa e relativi rendiconti, devono essere analiticamente disciplinati nel Regolamento regionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Relativamente al limite di spesa di ciascun candidato a Presidente regionale, per la campagna elettorale l'importo massimo è stabilito dai singoli Regolamenti regionali.

ARTICOLO 11

Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, vanno rivolte alla Commissione per il Congresso territorialmente competente, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia territorialmente competente, che decide entro le successive 24 ore.
2. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione del Congresso di Federazione vanno rivolte in prima istanza alla Commissione regionale di Garanzia. L'eventuale secondo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.
4. Gli iscritti a NUOVA ERA, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto di NUOVA ERA.

ARTICOLO 12

Norme di salvaguardia

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
 - a) a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
 - b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento e del Regolamento regionale.

ARTICOLO 13

Congressi di Federazione e di Circolo

1. I Congressi per l'elezione del/della Presidente di Circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea provinciale e del/della Presidente di Federazione di cui all'art. 1, comma 2) del presente Regolamento, si svolgono secondo le regole stabilite dal regolamento regionale nei limiti previsti dal presente regolamento. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 5, comma 2, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo, si applica l'art. 6, comma 7, del presente Regolamento.
2. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Presidente provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci e degli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La carica di Presidente di Circolo o di Presidente cittadino è incompatibile con quella di Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
3. I Regolamenti regionali dovranno prevedere le date di svolgimento dei Congressi di Federazione e/o di Circolo. Nel caso di celebrazione anche del Congresso regionale, è preferibile che i Congressi di Federazione e/o di Circolo siano celebrati nello stesso giorno previsto per la Riunione di Circolo destinata al voto per il Presidente regionale. Nelle Federazioni in cui si celebrano i Congressi, nel caso in cui dovessero celebrarsi anche uno o più Congressi di Circolo, entrambi i Congressi vanno svolti contestualmente.
4. La Commissione regionale, nei casi di cui al comma 1), nomina la Commissione provinciale per il Congresso che sarà formata, nel rispetto delle parità di gener, al massimo da 11 componenti

ARTICOLO 14

Elezione del/della Presidente e delle Assemblee di Federazione

1. Gli Statuti regionali, o in assenza i Regolamenti regionali, devono stabilire: il numero dei componenti di ogni singola Assemblea di Federazione; i criteri di assegnazione degli eleggibili ad ogni Circolo o, in alternativa, a collegi sub-provinciali territorialmente omogenei.
2. Il Presidente di Federazione è eletto in collegamento ad una ed una sola lista di candidati all'Assemblea di Federazione sottoposta dai candidati segretari di Federazione o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno 1/4 dei Circoli di una Federazione. Le liste per l'Assemblea della Federazione devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
3. Il voto per il Presidente di Federazione si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I delegati all'Assemblea provinciale sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso Circolo o collegio sub-provinciale, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
4. E' eletto Presidente di Federazione il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Presidente abbia conseguito la maggioranza assoluta dei suoi delegati, l'Assemblea provinciale elegge, con maggioranza dei voti validi, il Presidente provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.

ARTICOLO 15

Elezione del/della Presidente e dei direttivi di Circolo

1. Gli Statuti regionali, o in assenza i Regolamenti regionali, devono stabilire il numero dei componenti dei direttivi di Circolo, in proporzione al numero di iscritti al Circolo.
2. Le candidature a Presidente di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo.
3. Il Presidente di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento ad una e ad una sola lista al Direttivo di Circolo sottoposta dai candidati segretari di circolo o da loro delegati. Le liste non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
4. Il voto per il Presidente di Circolo si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
5. E' eletto Presidente di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Presidente abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il Presidente di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

ARTICOLO 16

Norma di raccordo con gli Statuti regionali

1. Qualora lo Statuto regionale preveda che l'elezione del/della Presidente e dell'Assemblea regionale avvenga con le primarie aperte agli elettori si deroga al presente regolamento nelle parti in cui si prevede il voto dei soli iscritti. I Regolamenti regionali dovranno comunque rispettare le norme inderogabili del presente Regolamento quadro che non riguardano

espressamente la modalità di elezione del Presidente e dell'Assemblea regionale.

REGOLAMENTO DEL TESSERAMENTO

ARTICOLO 1

L'iscrizione al Movimento è il presupposto all'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto all'art. 4 commi 1, 2, 5, e 7.

ARTICOLO 2

L'iscrizione è individuale. Al momento dell'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 3

1. La quota per l'iscrizione al Movimento NUOVA ERA è fissata in € 20,00 (venti euro); per gli anni 2025 e 2026.
2. A livello regionale è possibile prevedere un ulteriore contributo straordinario in sede di tesseramento, con delibera adottata dalla Direzione regionale su proposta del Tesoriere regionale entro il 10 gennaio di ciascun anno; in sede di prima applicazione tale termine è fissato al 15 maggio 2025. Tale contributo straordinario non può in ogni caso superare l'importo di € 20,00 (venti euro). Conseguentemente, il totale richiesto all'iscritto all'atto della richiesta di adesione non può superare l'importo di € 40,00 (quaranta euro).
3. Per gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 20 anni, le quote e i contributi di cui al presente articolo sono ridotti del 50%.
4. I contributi straordinari di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra i livelli nazionale e regionale/territoriale nei seguenti termini:
 - a) il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'80% (ottanta per cento) al livello nazionale e per il 20% (venti per cento) al livello regionale/territoriale;
 - b) l'eventuale contributo fissato ai sensi del comma 2 è assegnato per l'80% (ottanta per cento) al livello regionale/territoriale e per il 20% (venti per cento) al livello nazionale.
5. Per gli amministratori locali e i componenti delle assemblee legislative e degli esecutivi a livello regionale e nazionale, agli importi di cui ai commi 1 e 2 si somma un contributo straordinario, per gli anni 2025 e 2026, fissato nei termini seguenti:
 - (a) Consiglieri comunali, nei comuni entro i 15.000 abitanti: € 10.
 - (b) Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni entro i 15.000 abitanti: € 20.
 - (c) Consiglieri comunali, nei comuni entro i 50.000 abitanti: € 30.
 - (d) Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni entro i 50.000 abitanti: € 50.
 - (e) Consiglieri comunali nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: € 60.
 - (f) Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: € 80.
 - (g) Consiglieri delegati o assessori delle Città metropolitane e delle province, qualora percepiscano un compenso per la carica: € 100.
 - (h) Consiglieri regionali e componenti delle Giunte regionali, sindaci delle Città metropolitane e presidenti di Regione: € 250.
 - (i) Parlamentari nazionali ed europei: euro 500.Tali contributi sono ripartiti tra il livello nazionale e il livello regionale/territoriale secondo i criteri di cui al comma 4, lettera b.
6. Le somme spettanti ai livelli regionali/territoriali, rappresentate dalla quota complessivamente versata per l'iscrizione, al netto del contributo straordinario spettante al livello nazionale, sono trasferite dalla Tesoreria nazionale alle Tesorerie regionali secondo le seguenti modalità: la Tesoreria nazionale provvede a erogare entro il 15 aprile dell'anno cui si riferisce il tesseramento un acconto pari al 90% delle quote di iscrizione ricevute al 31 marzo; entro il 15

luglio un acconto pari al 90% delle quote di iscrizione ricevute al 30 giugno; entro il 15 ottobre un acconto pari al 90% delle quote di iscrizione ricevute al 30 settembre. Il saldo dovuto è erogato il 31 gennaio dell'anno successivo. Le Tesorerie regionali/territoriali sono tenute a trasferire ai livelli provinciali e ai circoli le risorse spettanti secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti finanziari.

ARTICOLO 4

1. Il Dipartimento Organizzazione promuove ogni anno la campagna di iscrizione d'intesa con il Dipartimento Comunicazione e la Tesoreria nazionale, assicurando adeguata pubblicità.
2. Il Dipartimento Organizzazione-Ufficio Adesioni nazionale monitora mensilmente l'andamento delle iscrizioni online e condivide gli aggiornamenti con le federazioni territoriali per gli adempimenti di cui all'articolo 7, attraverso opportune funzionalità del sito web www.movimentonuovaera.it dedicato al tesseramento, ovvero attraverso supporti o applicazioni informatiche dedicate, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 5

Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi online sul sito www.nuovaera.it o attraverso supporti o applicazioni informatiche dedicate, ovvero presso la sede del Circolo territoriale, d'ambiente, tematico, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 6

Possono aderire ad un Circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione territoriale di competenza del circolo stesso. Possono aderire ad un circolo d'ambiente, di lavoro o di studio, coloro i quali operano nell'azienda, ente o università presso cui si è costituito il circolo. Possono aderire ad un circolo tematico coloro i quali sono interessati allo specifico tema indipendentemente dalla residenza. Possono aderire al Circolo online e al Circolo NUOVA ERA, tutti i cittadini domiciliati in Italia e all'estero, secondo lo specifico regolamento.

ARTICOLO 7

1. Nel caso di iscrizioni presso la sede del Circolo territoriale, d'ambiente, tematico, il Presidente del Circolo o un suo delegato dovranno riscontrare dai documenti dell'aspirante iscritto, pena la non validità dell'iscrizione, i seguenti dati obbligatori: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numero di cellulare, estremo documento di identità e indirizzo di posta elettronica. Tali dati saranno inseriti a cura del Presidente del circolo o del suo delegato nell'apposito form collegandosi alla pagina del sito web www.nuovaera.it dedicata al tesseramento, ovvero attraverso supporti o applicazioni informatiche dedicate. La richiesta di iscrizione è individuale e si perfeziona all'esito positivo della procedura. È fatto espresso divieto di pagare con lo stesso strumento di pagamento più di 3 iscrizioni. Non è consentito l'uso di carte di credito non nominative o prepagate.
2. Limitatamente all'anno 2025, i segretari di circolo o i loro delegati possono richiedere al Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale che sia accolta la richiesta di iscrizione di coloro i quali, in quanto non titolari di conto corrente bancario o postale, possano effettuare il pagamento della quota di iscrizione soltanto in contanti. In questo caso, che può riferirsi a un numero massimo di richiedenti pari al 50% degli iscritti nello stesso circolo, il Presidente di circolo o un suo delegato trasmette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, al Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale la richiesta di tesseramento, accompagnata dalla descrizione dei motivi per i quali è stato necessario effettuare il pagamento in contanti. L'iscrizione si perfeziona con il versamento, da parte del Presidente di circolo o di un suo delegato, delle corrispondenti quote di iscrizione sul conto corrente della Tesoreria nazionale dedicato, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale.

ARTICOLO 8

Presso ogni Federazione provinciale/territoriale è costituito un Ufficio adesioni, nominato dall'organismo di garanzia del corrispondente livello organizzativo con il metodo del voto limitato. L'Ufficio adesioni redige mensilmente l'anagrafe degli iscritti, sulla base delle richieste di iscrizione effettuate ai sensi dell'articolo 7.

ARTICOLO 9

Ogni circolo predispone un calendario di attività per promuovere l'iscrizione al Movimento, assicurando adeguata e preventiva pubblicità. Presso ogni circolo è costituito un Ufficio Adesioni nominato dal Direttivo del circolo e rappresentativo del pluralismo interno, che affianca il Presidente del circolo per queste funzioni. Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il Direttivo del circolo ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, è tenuto a comunicare, nelle modalità previste dall'articolo 4, le generalità della persona a cui si intende rifiutare l'iscrizione e le relative motivazioni all'Ufficio adesioni provinciale/territoriale e al Dipartimento Organizzazione Nazionale – Ufficio adesioni, che definisce la lista dei nominativi da inserire nell'anagrafe degli iscritti ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

Le tessere in formato digitale sono a disposizione delle Federazioni nell'apposita piattaforma di gestione iscritti online e possono essere scaricate dagli iscritti tramite link dedicato, previa conferma della Federazione territoriale e/o del Presidente di Circolo e dopo una procedura di autenticazione. Le tessere effettuate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 vengono inviate in formato cartaceo dal Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale ad ogni Federazione provinciale/territoriale, che deve provvedere a consegnarle agli iscritti.

ARTICOLO 11

L'Ufficio adesioni provinciale/territoriale condivide mensilmente l'elenco dei richiedenti l'iscrizione con le modalità previste dall'articolo 4. Con cadenza mensile l'ufficio adesioni provinciale/territoriale comunica all'Ufficio adesioni nazionale i nominativi degli eventuali iscritti che non possiedono i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto di NUOVA ERA, con le relative motivazioni. L'Ufficio adesioni nazionale, all'esito delle verifiche conseguenti a tali segnalazioni o intervenendo d'ufficio, definisce la lista dei nominativi che l'Ufficio adesioni provinciale/territoriale inserisce nell'anagrafe degli iscritti, comprensiva degli iscritti con la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, e l'eventuale elenco delle richieste rifiutate di cui all'articolo 9. L'Ufficio adesioni provinciale/territoriale aggiorna l'anagrafe degli iscritti con cadenza mensile e la condivide con l'Ufficio adesioni regionale. In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale o di altro livello, l'Ufficio adesioni nazionale redige l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per la celebrazione dei congressi suddetti.

ARTICOLO 12

L'anagrafe degli iscritti, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11, è certificata dalla Commissione provinciale di Garanzia, che la ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'anno di tesseramento. La certificazione dell'anagrafe viene trasmessa all'Ufficio adesioni regionale e all'Ufficio adesioni nazionale. In caso di mancato rispetto dei termini previsti, la certificazione è effettuata dall'Ufficio adesioni nazionale, sentita la Commissione Nazionale di Garanzia.

ARTICOLO 13

In caso di accertati elementi di irregolarità, incompletezza o anomalie dell'anagrafe il Presidente nazionale, secondo le norme dello Statuto nazionale, potrà disporre una verifica o, ove ne ravvisi la necessità, provvedere alla nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Movimento o di parti di esse.

ARTICOLO 14

Per gli eletti nelle istituzioni presupposto per il rilascio della tessera è l'avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al Movimento previsto dall'articolo 29, comma 2 dello Statuto nonché dai regolamenti finanziari dei diversi livelli territoriali e dall'articolo 3, comma 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15

Ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 10, dello Statuto nazionale, non è consentito il rilascio della tessera a persone appartenenti ad altri movimenti politici italiani o iscritte ad altri partiti politici italiani o aderenti, all'interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Movimento NUOVA ERA, né alle persone fisiche già registrate nell'Anagrafe degli iscritti che, in occasione di elezioni amministrative, si siano candidate nell'anno in corso e in quello precedente in liste alternative a NUOVA ERA o comunque non autorizzate da NUOVA ERA.

ARTICOLO 16

Tenuto conto della diversità di situazioni sociali, geografiche e giuridiche nei Paesi esteri nei quali sono presenti circoli e federazioni del Movimento NUOVA ERA, il Dipartimento Organizzazione-Ufficio adesioni nazionale può definire modalità specifiche di realizzazione del tesseramento, nel rispetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 17

Il tesseramento è annuale, decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il presente Regolamento entra in vigore, in via sperimentale, dal 25 marzo 2025.